

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 16 Esecuzione forzata. (Abrogato)

[Per la consegna e il rilascio di cose [c.c. 2930; c.p.c. 605] e per l'espropriazione forzata di cose mobili [c.p.c. 513] e di crediti [c.p.c. 543] è competente il pretore. Per l'espropriazione forzata di cose immobili [c.p.c. 555] è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per la espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare [c.c. 2931] e di non fare [c.c. 2933] è competente il pretore.]